Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 418ª seduta pubblica per martedì 29 maggio 1979, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(4916)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1068.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma (XXII istituto).

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Roma, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (ventiduesimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Botticelli » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1069.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Caserta (secondo istituto).

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Caserta, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Terra di Lavoro » di Caserta.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1070**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Limbiate.

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Limbiate (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1071**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bollate.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bollate (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1072**.

Soppressione del convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castelfranco Emilia.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, il convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Castelfranco Emilia (Modena) viene soppresso a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar, in Novara, stabilimento di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4605)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Nomina di due membri del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione fascista dei professionisti e artisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Constatato che la composizione numerica del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti e artisti non è conforme alle disposizioni di legge;

Considerata la necessità di integrare la composizione del comitato medesimo nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la lettera dell'8 dicembre 1978, con la quale l'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri ha designato il prof. Lamberto Boffi a membro del predetto comitato;

Vista la lettera del 20 marzo 1979, con la quale la Confederazione sindacale italiana liberi professionisti ha designato il rag. Modesto Bertolli a membro del predetto comitato;

Decreta:

Il prof. Lamberto Boffi e il rag. Modesto Bertolli sono chiamati a far parte del menzionato comitato di sorveglianza in rappresentanza dei professionisti e artisti.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4556)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Dichiarazioni di affinità tra le classi di abilitazione indicate nella tabella A e tra le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante d'arte applicata e a posti di assistente nei licei artistici di cui alle tabelle C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificato ed integrato con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, nonchè degli insegnamenti nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica, classificati nella tabella C-1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463, art. 13;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato e integrato con decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;

Considerato che occorre far luogo alle dichiarazioni di affinità tra le classi di abilitazione indicate nella tabella *A* annessa al precitato decreto ministeriale e le successive modificazioni e integrazioni sopra richiamate, agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dal precitato art. 13, commi quattordici e quindici;

Considerato che occorre far luogo alle dichiarazioni di affinità anche tra le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante d'arte applicata e a posti di assistente nei licei artistici, di cui alle tabelle *C*, *D* ed *E* annesse al precitato decreto ministeriale e le successive modificazioni ed integrazioni sopra richiamate, nonché degli insegnamenti nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori di musica, classificati nella tabella *C*-1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dai commi quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo del precitato art. 13.

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dal precitato art. 13, commi quattordici e quindici, della soprarichiamata legge 9 agosto 1978, n. 463, le classi di abilitazione di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, successivamente modificato e integrato con decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, le quali sono indicate nella colonna 1, sono dichiarate affini alle classi di abilitazione indicate nella colonna 2, secondo il prospetto contenuto nel presente articolo.

1	2
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	22) Disegno tecnico; 42) Meccanica, macchine, disegno; 60) Tecnologia meccanica
2) Sottoclasse I) Applicazioni tecniche maschili	2) Sottoclasse II) Applicazioni tecniche femminili
2) Sottoclasse II) Applicazioni tecniche femminili	2) Sottoclasse I) Applicazioni tecniche maschili
3) Arte mineraria	44) Mineralogia e geologia
4) Arti dei metalli e dell'oreficeria	20) Discipline plastiche
5) Arte della ceramica	19) Discipline pittoriche; 20) Discipline plastiche
5-*bis*) Arte del vetro	19) Discipline pittoriche; 20) Discipline plastiche
6) Arte della grafica pubblicitaria (1)	6-*bis*) Arti della fotografia; 6-*ter*) Arti della stampa; 6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri; 6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione; 6-*sexies*) Arte del disegno animato; 6-*septies*) Arti della rilegatoria e del restauro del libro; 19) Discipline pittoriche
6-*bis*) Arte della fotografia	6) Arte della grafica pubblicitaria; le classi di abilitazione poco sopra indicate eccetto 6-*bis*
6-*ter*) Arte della stampa	6-*bis*) Arte della fotografia; le classi di abilitazione sopra indicate eccetto 6-*ter*
6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri	6-*ter*) Arte della stampa; le classi di abilitazione sopra indicate eccetto 6-*quater*
6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione	6-*quater*) Disegno e stili dei caratteri; le classi di abilitazione sopra indicate eccetto 6-*quinquies*
6-*sexies*) Arte del disegno animato	6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione; le classi di abilitazione sopra indicate eccetto 6-*sexies*
6-*septies*) Arti della rilegatoria e del restauro del libro	6-*sexies*) Arte del disegno animato; le classi di abilitazione sopra indicate eccetto 6-*septies*
7) Arti del tessuto (2)	7-*bis*) Arti della moda e del costume; 19) Discipline pittoriche

(1) La dichiarazione di affinità non concerne la classe di abilitazione dalla quale, per effetto del decreto ministeriale 18 giugno 1974, sono derivate le classi (eccetto la 19) indicate nella colonna 2. Invece, l'abilitazione per la classe 6) Arte della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa, conseguita a seguito dei corsi speciali indetti con decreto ministeriale 6 maggio 1972, o a seguito dei concorsi a cattedra indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973, è titolo valido per l'ammissione anche alle classi di concorso corrispondenti alle classi di abilitazione di cui sopra.

(2) La dichiarazione di affinità non concerne la classe di abilitazione dalla quale, per effetto del decreto ministeriale 18 giugno 1974, sono derivate le classi 7) e 7-*bis*). Invece l'abilitazione per la classe 7) Arti del tessuto, moda e costume, conseguita a seguito dei corsi speciali indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972; o a seguito dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973, è titolo valido per l'ammissione anche alla classe di concorso VIII-*bis* corrispondente alla classe di abilitazione 7-*bis*.

1	2
7-*bis*) Arti della moda e del costume	7) Arti del tessuto; 19) Discipline pittoriche
8) Chimica	9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione; 10) Chimica industriale; 44) Mineralogia e geologia
9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	8) Chimica; 10) Chimica industriale; 52) Scienze naturali chimica e geografia
10) Chimica industriale	3) Arte mineraria; 9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione; 59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
12) Costruzioni navali e teoria della nave	22) Disegno tecnico; 60) Tecnologia meccanica
13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	21) Disegno; 22) Disegno tecnico; 22-*a*) Disegno tecnico e artistico; 63) Topografia e disegno topografico
16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali	16-*a*) Discipline e tecniche turistiche ed alberghiere
17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento (1)	17-*bis*) Arte della scenotecnica; 21) Disegno; 22) Disegno tecnico; 22-*a*) Disegno tecnico e artistico
17-*bis*) Arte della scenotecnica	17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento, 21) Disegno; 22) Disegno tecnico; 22-*a*) Disegno tecnico e artistico
18) Discipline giuridiche ed economiche	49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni
19) Discipline pittoriche	20) Discipline plastiche; 21) Disegno
20) Discipline plastiche	19) Discipline pittoriche; 21) Disegno
21) Disegno	13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico, 22) Disegno tecnico; 22-*a*) Disegno tecnico ed artistico
22) Disegno tecnico	13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico, 21) Disegno; 22-*a*) Disegno tecnico ed artistico
22-*a*) Disegno tecnico e artistico	13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico; 21) Disegno
28) Elettronica	29) Elettrotecnica; 32) Informatica; 50) Scienze fisiche; 50-*a*) Scienze fisiche e matematica; 51) Scienze matematiche; 51-*a*) Scienze matematiche e fisica; 36) Matematica applicata
29) Elettrotecnica	29-*a*) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche; 36) Matematica applicata; 50) Scienze fisiche; 50-*a*) Scienze fisiche e matematica; 51) Scienze matematiche; 51-*a*) Scienze matematiche e fisica
32) Informatica	36) Matematica applicata; 50) Scienze fisiche; 50-*a*) Scienze fisiche e matematica; 51) Scienze matematiche; 51-*a*) Scienze matematiche e fisica
36) Matematica applicata	16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali; 51) Scienze matematiche
38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con sezioni 38-*a*) Latino, 38-*b*) Greco	30) Geografia; 33-*bis*) Italiano negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (2)
39) Materie letterarie nella scuola media	33) Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (2)
40) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, e sezioni 40-*a*) Latino, 40-*b*) Greco	34) Lingua e letteratura straniera (sloveno o tedesco), secondo la lingua d'insegnamento della classe 40 *Avvertenza*: Per la lingua e letteratura tedesca negli istituti di lingua italiana della provincia di Bolzano, la dichiarazione di affinità è subordinata al possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da dimostrarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
41) Materie letterarie nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	35) Lingua straniera (sloveno o tedesco), secondo la lingua d'insegnamento della classe 41 *Avvertenza*: Per la lingua tedesca nelle scuole medie di lingua italiana della provincia di Bolzano, la dichiarazione di affinità è subordinata al possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da dimostrarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni

(1) La dichiarazione di affinità non concerne la classe di abilitazione della quale, per effetto del decreto ministeriale 18 giugno 1974, sono derivate le classi 17 e 17-*bis*. Invece, l'abilitazione per la classe 17) Discipline geometriche, architettoniche, arredamento, scenotecnica, conseguita a seguito dei corsi speciali indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972, o a seguito dei concorsi indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973 è titolo valido anche per l'ammissione alla classe di concorso XVIII-*bis*, corrispondente alla classe di abilitazione 17-*bis*.

(2) La dichiarazione di affinità è subordinata al possesso di adeguata conoscenza della lingua di insegnamento di detti istituti, tedesca o slovena, da dimostrarsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

1	2
42) Meccanica, macchine e disegno	22) Disegno tecnico; 42-*a*) Impianti industriali e disegno; 42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno; 42-*c*) Impianti metallurgici e disegno; 60) Tecnologia meccanica
42-*a*) Impianti industriali e disegno	22) Disegno tecnico; 42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno; 42-*c*) Impianti metallurgici e disegno; 60) Tecnologia meccanica
42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	22) Disegno tecnico; 42-*a*) Impianti industriali e disegno; 42-*c*) Impianti metallurgici e disegno; 60) Tecnologia meccanica
42-*c*) Impianti metallurgici e disegno	22) Disegno tecnico; 42-*a*) Impianti industriali e disegno; 42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno; 60) Tecnologia meccanica
42-*d*) Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno	22) Disegno tecnico; 42-*e*) Impianti di concerie
42-*e*) Impianti di concerie	22) Disegno tecnico; 42-*d*) Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	22) Disegno tecnico; 60) Tecnologia meccanica
44) Mineralogia e geologia	3) Arte mineraria
45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	61) Tecnologia tessile
49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione; 52) Scienze naturali, chimica e geografia; 64) Zootecnica
50) Scienze fisiche e sezione 50-*a*) Matematica	36) Matematica applicata; 50-*a*) Scienze fisiche e matematica; 51) Scienze matematiche; 51-*a*) Scienze matematiche e fisica
51) Scienze matematiche e sezione 51-*a*) Fisica	36) Matematica applicata; 50) Scienze fisiche; 50-*a*) Scienze fisiche e matematica; 51-*a*) Scienze matematiche e fisica
52) Scienze naturali, chimica e geografia	9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione; 30) Geografia; 49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
53) Scienze umane e sezione 53-*a*) Storia	49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni
59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione; 22) Disegno tecnico
60) Tecnologia meccanica e sezione 60-*a*) Tecnologia meccanica dell'orologeria	22) Disegno tecnico; 42) Meccanica, macchine e disegno; 42-*a*) Impianti industriali e disegno; 42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno; 42-*c*) Impianti metallurgici e disegno
61) Tecnologia tessile	45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
63) Topografia e disegno topografico	13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico; 22) Disegno tecnico
64) Zootecnica	49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale

Art. 2.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dall'art. 13, commi quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo, della legge richiamata nelle premesse 9 agosto 1978, n. 463, le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico di cui alla tabella *C* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, successivamente modificato e integrato con decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, le quali sono indicate nella colonna 1, sono dichiarate affini alle classi di concorso indicate nella colonna 2, secondo il prospetto che segue:

1	2
XXI-*bis*) Laboratorio di elaboratori e applicazioni	XXII) Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione; XXIV) Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione; XXV) Laboratorio di fisica e fisica applicata
XXII) Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione	XXI-*bis*) Laboratorio di elaboratori e applicazioni; XXIII) Laboratorio di elettrotecnica; XXIV) Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione; XXV) Laboratorio di fisica e fisica applicata

1	2
XXIII) Laboratorio di elettrotecnica	XXV) Laboratorio di fisica e fisica applicata
XXIV) Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione	XXII) Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione; XXV) Laboratorio di fisica e fisica applicata
XXVII) Laboratorio di macchine a fluido	XXVIII) Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione
XXVIII) Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione	XII) Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole; XXVII) Laboratorio di macchine a fluido

Art. 3.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dall'art. 13, commi quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, le classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, le quali sono indicate nella colonna 1, sono dichiarate affini alle classi di concorso indicate nella colonna 2, secondo il prospetto che segue:

1	2
II) Arte delle applicazioni metalliche per l'arredamento	III) Arte dell'arredamento
III) Arte dell'arredamento	II) Arte delle applicazioni metalliche per l'arredamento; VI) Arte delle costruzioni sceniche; X) Arte della decorazione scenografica; XII) Arte del disegno tecnico e duplicazione; XXXVII) Arte della modellistica
IV) Arte della calcografia	XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLV) Arte della stampa calcografica; XLVI) Arte della stampa litografica; XLVII) Arte della stampa tipografica; XLVIII) Arte della stampa xilografica; LV) Arte della xilografia
V) Arte del cesello e sbalzo	XIV) Arte della forgiatura e tiratura dei metalli
VI) Arte delle costruzioni sceniche	III) Arte dell'arredamento; X) Arte della decorazione scenografica; XII) Arte del disegno tecnico e duplicazione; XXXVII) Arte della modellistica
VII) Arte della decorazione ceramica	VIII) Arte della decorazione della porcellana; XXXIX) Arte del restauro della ceramica
VIII) Arte della decorazione della porcellana	VII) Arte della decorazione della ceramica (1); XXXIX) Arte del restauro della ceramica; X) Arte della decorazione scenografica; III) Arte dell'arredamento; VI) Arte delle costruzioni sceniche; XXXVII) Arte della modellistica
XII) Arte del disegno tecnico e duplicazione	III) Arte dell'arredamento; VI) Arte delle costruzioni sceniche; X) Arte della decorazione scenografica; XXXVII) Arte della modellistica
XIII) Arte dell'ebanisteria	XXVIII) Arte dell'intaglio e intarsio; XXIX) Arte delle lacche e della doratura; XL) Arte del restauro del mobile
XIV) Arte della forgiatura e tiratura dei metalli	XXXI) Arte delle lavorazioni metalliche e macchine
XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica	XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana; XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica; XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana; XXXIX) Arte del restauro della ceramica; XLIV) Arte degli smalti
XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana	XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica; XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica; XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana; XLIV) Arte degli smalti
XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica	XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica; XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana; XLIV) Arte degli smalti; XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana
XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana	XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica; XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana; XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica; XLIV) Arte degli smalti

(1) Purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso VII.

1	2
XX) Arte della fotografia	XXVI) Arte della grafica pubblicitaria
XXI) Arte della fotoincisione offset	XXII) Arte della fotoincisione tipografica
XXII) Arte della fotoincisione tipografica	XXI) Arte della fotoincisione offset
XXIII) Arte della fusione	XXXVI) Arte della microfusione
XXIV) Arte del gioiello	XXVII) Arte dell'incisione del corallo; XLI) Arte del restauro dei metalli e dell'oreficeria; XLIV) Arte degli smalti
XXV) Arte della glittica	XXX) Arte del marmo e della pietra
XXVI) Arte della grafica pubblicitaria	XII) Arte del disegno tecnico e duplicazione; XX) Arte della fotografia
XXVII) Arte dell'incisione del corallo	XXIV) Arte del gioiello; XLIV) Arte degli smalti
XXVIII) Arte dell'intaglio e intarsio	XIII) Arte dell'ebanisteria; XL) Arte del restauro del mobile
XXIX) Arte delle lacche e della doratura	XL) Arte del restauro del mobile
XXX) Arte del marmo e della pietra	XXV) Arte della glittica
XXXI) Arte delle lavorazioni metalliche e macchine	XIV) Arte della forgiatura e tiratura dei metalli
XXXIV) Arte delle litografia	IV) Arte della calcografia; XLIII) Arte della serigrafia
XXXVI) Arte della microfusione	XXIII) Arte della fusione
XXXVII) Arte della modellistica	III) Arte dell'arredamento; VI) Arte delle costruzioni sceniche; X) Arte della decorazione scenografica; XII) Arte del disegno tecnico e duplicazione
XXXIX) Arte del restauro della ceramica	XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica; XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana; XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica; XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana
XL) Arte del restauro del mobile	XIII) Arte dell'ebanisteria; XXVIII) Arte dell'intaglio e intarsio; XXIX) Arte delle lacche e della doratura
XLI) Arte del restauro dei metalli e dell'oreficeria	XXIV) Arte del gioiello
XLII) Arte della ripresa cinematografica e montaggio	XLIX) Arte dello sviluppo e della stampa del cartone animato
XLIII) Arte della serigrafia	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; LV) Arte della xilografia
XLIV) Arte degli smalti	XV) Arte della formatura e foggiatura per la ceramica; XVI) Arte della formatura e foggiatura della porcellana; XVIII) Arte dei forni e macchine per la ceramica; XIX) Arte dei forni e macchine per la porcellana
XLV) Arte della stampa calcografica	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLVI) Arte della stampa litografica; XLVII) Arte della stampa tipografica; XLVIII) Arte della stampa xilografica; LV) Arte della xilografia
XLVI) Arte della stampa litografica	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLV) Arte della stampa calcografica; XLVII) Arte della stampa tipografica; XLVIII) Arte della stampa xilografica; LV) Arte della xilografia
XLVII) Arte della stampa tipografica	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLV) Arte della stampa calcografica; XLVI) Arte della stampa litografica; XLVIII) Arte della stampa xilografica; LV) Arte della xilografia
XLVIII) Arte della stampa xilografica	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLV) Arte della stampa calcografica; XLVI) Arte della stampa litografica; XLVII) Arte della stampa tipografica; LV) Arte della xilografia
XLIX) Arte dello sviluppo e della stampa del cartone animato	XLII) Arte della ripresa cinematografica e montaggio
LV) Arte della xilografia	IV) Arte della calcografia; XXXIV) Arte della litografia; XLIII) Arte della serigrafia; XLV) Arte della stampa calcografica; XLVI) Arte della stampa litografica; XLVII) Arte della stampa tipografica; XLVIII) Arte della stampa xilografica

Art. 4.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dall'art. 13, commi quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, le classi di concorso a posti di assistente nei licei artistici di cui alla tabella *E* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, le quali sono indicate nella colonna 1, sono dichiarate affini alle classi di concorso indicate nella colonna 2, secondo il prospetto che segue:

1	2
I) Assistenza alla cattedra di figura e ornato modellato	II) Assistenza alla cattedra di figura disegnata; ornato disegnato; IV) Assistenza alla cattedra di anatomia artistica
II) Assistenza alla cattedra di figura disegnata; ornato disegnato	I) Assistenza alla cattedra di figura e ornato modellato; IV) Assistenza alla cattedra di anatomia artistica
IV) Assistenza alla cattedra di anatomia artistica (1)	I) Assistenza alla cattedra di figura e ornato modellato; II) Assistenza alla cattedra di figura disegnata; ornato disegnato

Art. 5.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dall'art. 13, quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, gli insegnamenti che si impartiscono nelle Accademie di belle arti, classificati nella tabella *C*-1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, indicati nella colonna 1, sono dichiarati affini agli insegnamenti indicati nella colonna 2, secondo il prospetto che segue:

1	2
Pittura	Decorazione
Decorazione	Pittura

Art. 6.

Agli effetti delle immissioni in ruolo nelle ipotesi previste dall'art. 13, quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, gli insegnamenti che si impartiscono nei conservatori di musica classificati nella tabella *C*-1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, indicati nella colonna 1, sono dichiarati affini agli insegnamenti indicati nella colonna 2, secondo il prospetto che segue:

1	2
Composizione	Composizione polifonica vocale - Armonia, contrappunto, fuga e composizione - Contrappunto, fuga e composizione - Fuga e composizione
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	Composizione - Composizione polifonica vocale - Contrappunto fuga e composizione - Fuga e composizione
Contrappunto, fuga e composizione	Composizione - Composizione polifonica vocale - Armonia, contrappunto, fuga e composizione - Fuga e composizione
Fuga e composizione	Composizione - Composizione polifonica vocale - Armonia, contrappunto, fuga e composizione - Contrappunto, fuga e composizione
Musica corale	Armonia e contrappunto
Storia della musica e bibliotecario	Storia ed estetica musicale
Violino e viola	Viola - Violino
Lettura della partitura	Pianoforte complementare
Arte scenica e letteratura poetica e drammatica	Arte scenica - Letteratura poetica e drammatica
Viola complementare	Violino complementare
Violino complementare	Viola complementare

(1) Istituita con decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(4305)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXII Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXII Sia - Salone internazionale dell'alimentazione », che avrà luogo a Bologna dal 1° al 10 giugno 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 29 fusti contenenti oli essenziali di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di L. 15.168.367 di cui al mod. *B*-Import n. 3993109 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 27 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 settembre 1974, con un ritardo, quindi, di giorni trentasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491097 del 23 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che in quel periodo i propri uffici erano chiusi per le ferie estive e che i documenti necessari alla nazionalizzazione della merce furono trasmessi allo spedizioniere incaricato soltanto alla riapertura dell'azienda (2 settembre 1974);

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino di Milano nella misura del 5 % di L. 15.168.367 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un nastro trasportatore di origine e provenienza R.F.T. la ditta Italsider S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 27.208,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4339927 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 2 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 1° agosto 1975 con un ritardo, quindi, di giorni sessantuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 22 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad una serie di circostanze di natura aziendale (scioperi e agitazioni del personale, ristrutturazione aziendale) che all'epoca non avrebbero reso opportuno il pronto sdoganamento di materiale di non immediato impiego;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 9 settembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale, peraltro non documentati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di D.M. 27.208,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4644)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 819/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 820/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 821/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 822/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 823/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 824/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 825/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 826/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 827/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa, fino alla fine della campagna 1979, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 828/79 della commissione, del 26 aprile 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 829/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 830/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 142/79 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 831/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 832/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 833/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 710/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che fissa gli importi compensativi monetari e taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 90 del 9 aprile 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 744/79 della commissione, dell'11 aprile 1979, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 94 del 16 aprile 1979.

Pubblicati nel n. L 105 *del* 27 *aprile* 1979.

(98/C)

Regolamento (CEE) n. 834/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 107 *del* 30 *aprile* 1979.

(99/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1979

Prezzi degli olii combustibili fluido e semifluido

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e le successive modifiche intervenute col provvedimento CIP n. 10/1979 del 6 marzo 1979;

Visto il provvedimento CIP n. 17/1979 del 4 maggio 1979;

Considerata la situazione di totale carenza di olio combustibile fluido e semifluido dovuta al forte incremento di prezzo dell'olio combustibile denso;

Ritenuto necessario ristabilire l'equilibrio fra il prezzo dei suddetti prodotti e quello dell'olio combustibile denso;

Considerato il costo crescente della materia prima importata;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi degli olii combustibili fluido e semifluido sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO, PER USI INDUSTRIALI

Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

	Olio combustibile viscosità a 50° C	
	Fluido superiore a 3° E fino a 5° E	Semifluido superiore a 5° E fino a 7° E
1) I.F. compresa L/tonn.	114.375	110.175
2) I.F. esclusa L/tonn.	107.075	103.925
3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa L/tonn.	113.725	109.525
4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:		
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	113.375	109.525
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	113.025	109.525
superiori a 100.000 tonn.	113.025	109.525

B) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L/Tonn.	Prezzi franco raffineria interna L/Tonn.
Olii combustibili visc. a 50° C:		
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilati	106.450	106.900
semifluido sup. a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	103.725	104.175

Restano confermate tutte le altre disposizioni riportate nel provvedimento n. 17/1979 del 4 maggio 1979.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(4898)

Provvedimento n. 22/1979. Adeguamento delle tariffe del gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 15 febbraio 1979 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prevede di riportare, in aggiunta, sul prezzo del metano, 0,81 lire al metro cubo per ogni lira di aumento del prezzo al chilogrammo del gasolio per riscaldamento franco utente;

Considerato che il predetto accordo prevede il contestuale trasferimento a tariffa del citato aumento oltre alla quota perdita;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 12,65 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) Classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}511\ \text{L/Mcal}$$

pari a:

$$\text{L/mc}\ \frac{12{,}65}{0{,}92} = 13{,}75\ \text{L/mc}$$

2) Classi C_3 e C_4 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}511\ \text{L/Mcal}$$

pari a:

$$\text{L/mc}\ \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

3) Classi C_1 e C_2 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai, miscelato e/o sottoposto a trattamento termico):

$$\text{(L/Mcal)}\ w' \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}$$

dove w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove w'' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda;

pari a:

$$\text{(L/mc)} \left(w' \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{12{,}65}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75} \right) \times \begin{array}{c}\text{PCS standard del}\\ \text{gas distribuito}\\ \text{(in Mcal/mc)}\end{array}$$

In particolare per le distribuzioni interessate, che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si ha:

a) Azienda municipalizzata Catania:

+ 2,015 L/Mcal pari a + 8,022 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

b) Montedison azienda gas (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Sesto S. Giovanni):

+ 1,509 L/Mcal pari a + 7,437 L/mc (PCS_{st} = 4,929 Mcal/mc)

c) Compagnia napoletana gas:

(Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):

+ 1,586 L/Mcal pari a + 6,766 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

(Castellammare di Stabia, Gragnano, cl. C_3):

+ 1,510 L/Mcal pari a + 5,010 L/mc (PCS_{st} = 3,318 Mcal/mc)

d) Tirrenia gas (Camogli, Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Zoagli):

+ 1,478 L/Mcal pari a + 6,305 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

e) Società italiana per il gas (Roma):

+ 1,675 L/Mcal pari a + 6,668 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

f) Ettore Giuntini e C. (Varazze, Celle Ligure, Albisola Mare, Albisola Superiore):

+ 1,467 L/Mcal pari a + 6,161 L/mc (PCS_{st} = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale dei prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(4899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Corigliano Calabro	147.000.000

Con decreti ministeriali 18 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Montemignaio	5.890.000
Provincia di Gorizia:	
Staranzano	16.740.000
Provincia di Isernia:	
Colli al Volturno	10.930.000

Con decreti ministeriali 15 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Villanovaforru	10.500.000
Provincia di Catanzaro:	
Nocera Terinese	22.650.000
San Calogero	21.510.000

Con decreto ministeriale 16 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Corigliano Calabro	196.800.000

Con decreti ministeriali 18 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Montemignaio	6.710.000
Provincia di Benevento:	
Bonea	6.590.000
Provincia di Catanzaro:	
Crotone	279.120.000
Provincia di Gorizia:	
Staranzano	44.460.000
Provincia di Isernia:	
Colli al Volturno	11.360.000
Montenero Valcocchiara	1.070.000

Con decreti ministeriali 15 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Villanovaforru	6.580.000
Provincia di Catanzaro:	
Nocera Terinese	18.230.000
Provincia di Messina:	
Santa Lucia del Mela	35.630.000
Provincia di Sassari:	
Ittiri	17.960.000

Con decreto ministeriale 16 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Corigliano Calabro	108.300.000

Con decreti ministeriali 18 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Asti:	
Canelli	30.620.000
Provincia di Gorizia:	
Staranzano	34.880.000
Provincia di Isernia:	
Colli al Volturno	10.130.000

(Da 542/M a 563/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a ventotto posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, contenente norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 gennaio 1963, n. 33, concernente disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 96, concernente l'adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva, alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Difesa, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato, tra l'altro, autorizzato a mettere a pubblico concorso ventotto posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la relativa disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle pressanti esigenze di servizio della leva, di coprire tutti i posti per i quali è stata concessa la cennata autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a ventotto posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali dello Esercito in servizio permanente, in ausiliaria o nella riserva aventi grado di capitano, di maggiore, di tenente colonnello o di colonnello di tutte le armi e servizi che non abbiano, alla data del presente decreto, superato l'età di 58 anni.

Art. 2.

I concorrenti dovranno fare domanda in carta da bollo diretta al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione. Tale domanda dovrà essere presentata, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dai candidati che siano ufficiali in servizio, al comando del Corpo o ente o al capo dell'ufficio da cui dipendono e dai candidati che siano ufficiali non in servizio, al comando che custodisce i documenti matricolari.

Per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano il detto termine di presentazione delle domande è di giorni quaranta.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o dell'ente o dal capo ufficio che riceve la domanda.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare: il grado, l'Arma o il servizio, la categoria e la posizione di stato (servizio permanente, ausiliaria, riserva: richiamato o trattenuto in servizio dalla posizione di congedo), il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita nonchè il preciso recapito.

Nella domanda dovrà, altresì, essere precisato se e quale servizio il concorrente abbia eventualmente prestato come facente funzioni di commissario di leva presso gli uffici di leva e le soppresse commissioni temporanee di leva e se abbia prestato servizi strettamente attinenti al servizio della leva e, in caso affermativo, in quale data ed in quale luogo.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti ad essa allegati: nella domanda stessa dovrà essere fatta esplicita dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza in caso di nomina.

Le domande con i relativi documenti dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Per gli ufficiali in servizio quali facenti funzioni di commissari di leva, il parere di cui sopra sarà espresso dal comandante della zona militare o dal comandante della regione militare.

I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno produrre detti documenti entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti ritengano di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a ben disimpegnare le funzioni attitenti alla leva, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 2.

I titoli di che trattasi non saranno presi in considerazione se non perverranno acclusi alla istanza di partecipazione al concorso.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente dei servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate dalla quale il sanitario dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Con decreto motivato del Ministro della difesa potrà essere disposta l'esclusione dal concorso nei riguardi di coloro che non risultino di condotta e moralità ineccepibili.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta di tre membri, compreso il presidente e dal segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi, riservando 35 punti complessivamente ai « precedenti di servizio », 10 punti complessivamente alle « benemerenze belliche » e 15 punti complessivamente ai « titoli culturali e pubblicazioni ».

La commissione giudicatrice all'inizio dei lavori ripartirà i punti riservati ad ognuna delle sundicate categorie fra i singoli titoli compresi nelle categorie stesse, in relazione alla importanza riconosciuta a ciascun titolo.

Per ciascuna categoria i titoli da valutare sono rispettivamente i seguenti:

A) *Precedenti di servizio*:

1) le note caratteristiche ed il comportamento disciplinare risultanti dai libretti personali dei singoli concorrenti custoditi dal Ministero;

2) eventuali prestazioni rese nell'incarico delle funzioni provvisorie di commissario di leva per periodo non inferiore a sei mesi;

3) eventuali prestazioni comunque rese nei settori dei servizi attinenti alla leva, alla selezione attitudinale ed al reclutamento;

4) membro relatore e segretario o capo di segreteria di consiglio di leva;

5) ufficiale delegato presso i consigli, le soppresse commissioni mobili di leva e le soppresse commissioni temporanee di leva;

6) capo o addetto a gruppo selettori;

7) comandante, capo o addetto all'ufficio reclutamento di distretto militare;

8) capo o addetto all'ufficio ordinamento di Comiliter o del Comilit Sardegna;

9) capo o addetto alle divisioni leva, selezione attitudinale o reclutamento di Esercitoleva o Levadife o in servizio presso Contendife ed addetto alla trattazione di ricorsi in materia di leva;

10) membro, segretario o consulente della commissione consultiva d'appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

B) *Benemerenze belliche*:

1) le ricompense al valore militare, gli encomi solenni di guerra;

2) le promozioni, gli avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra;

3) le mutilazioni, le ferite;

4) i periodi di tempo trascorsi in zona di operazioni od in prigionia;

5) le degenze nei luoghi di cura per ferita.

C) *Titoli culturali e pubblicazioni*:

come titoli culturali sono da valutare i seguenti: laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali; laurea in altre facoltà; laurea in più, oltre la prima, corso triennale e corsi biennali dell'Istituto orientale di Napoli, licenza di scuola media superiore, corsi universitari biennali e minori; scuola di guerra, scuole di applicazione, accademia militare, corsi di abilitazione alti comandi.

Quanto alle pubblicazioni saranno valutate esclusivamente quelle edite a stampa concernenti il servizio tecnico della leva e del reclutamento che arrechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una valutazione non inferiore a trenta sessantesimi.

Art. 7.

La commissione formerà, secondo l'ordine di punteggio, la graduatoria degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti eventuali titoli di preferenza.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Gli ufficiali vincitori del concorso provenienti dal servizio permanente all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro della difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà di dichiarare, con suo motivato decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici.

Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa Arma o servizio di provenienza sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono avere prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 5

(4718)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Le prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, già fissate con decreto ministeriale 23 settembre 1978 per i giorni 6, 7, 8 e 9 giugno 1979, si terranno nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno 1979 presso il Ministero di grazia e giustizia, alle ore 8 antimeridiane.

(4751)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 460/78 in data 13 novembre 1978 con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che il prof. Gianfranco Gaffuri componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione del medesimo con il prof. Gaetano Pecorella;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Gaetano Pecorella, nato a Milano il 9 maggio 1938, dell'Università di Milano è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano in sostituzione del prof. Gianfranco Gaffuri.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 22

(4507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del dott. Brigidi Francesco, nato ad Acqualagna il 13 agosto 1926, che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Brigidi Francesco, nato ad Acqualagna il 13 agosto 1926, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4271)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(1638/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1655/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia;

due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(1654/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(1624/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiesi (Sassari).

(1656/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **17.**

Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 26 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1979, gli stanziamenti disposti a norma della legge regionale 9 giugno 1975, n. 74, a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono determinati nella seguente nuova misura:

a) contributo annuo ordinario L. 30.000.000;

b) contributo annuo straordinario per l'attuazione di programmi concordati con la Regione L. 100.000.000.

Il contributo di cui alla lettera *a*) viene erogato in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

I programmi da attuare con il contributo straordinario di cui alla lettera *b*) devono essere approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e realizzati in collaborazione con i competenti dipartimenti regionali.

La giunta regionale, ad approvazione dei programmi può concedere una anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo.

La rimanente somma viene erogata ad attività svolta e previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 2.

A far tempo dell'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento di cui al cap. 054005200 sarà elevato da L. 20.000.000 a lire 30.000.000 e lo stanziamento di cui al cap. 054005205 sarà elevato da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione della somma di pari importo dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 al quale vengono pertanto apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

	Competenza	Cassa
Cap. 054005200. — Contributo annuo ordinario della Regione a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »	L. 30.000.000	L. 30.000.000
Cap. 054005205. — Contributo annuo straordinario per l'attuazione di programmi concordati fra la Regione e l'ente autonomo « La Biennale di Venezia »	» 100.000.000	» 100.000.000
Totali	L. 130.000.000	L. 130.000.000

In diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) . . .	L. 100.000.000	
Fondo finale di cassa . .		L. 100.000.000

Per la copertura dello stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo finale di cassa del bilancio per l'esercizio 1979.

Per gli anni successivi la spesa sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 3.

Con la presente legge si intendono abrogate le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 74, fatta salva la loro applicazione per la definizione dei rapporti sorti dalla concessione dei contributi fino all'anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 marzo 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **18.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 26 *marzo* 1979)

(*Omissis*).

(3567)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. **6.**

Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
NORME PRELIMINARI

Art. 1.
Scopo della legge

Sino all'entrata in vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, la regione Puglia con le presenti disposizioni da attuazione a quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Titolo II
PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

Art. 2.
Finalità del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico-finanziarie e disponibili o prevedibili.

Art. 3.
Durata del programma pluriennale di attuazione

Il primo P.P.A. conterrà le previsioni riferite ad un triennio

Art. 4.

Obbligo della formazione del programma pluriennale di attuazione

Tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ed i comuni il cui territorio comprenda zone costiere, anche se con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sono obbligati alla formazione del P.P.A.

Art. 5.

Contenuti del programma pluriennale di attuazione

Il P.P.A. è formato dal comune o dai comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio-economici, alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione dei territori.

Il P.P.A. contiene:

a) lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni;

b) la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e private;

c) il dimensionamento per il periodo di validità del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;

d) l'individuazione con criteri di globalità:

1) delle aree non edificate nell'ambito delle zone omogenee di tipo *A* e *B* del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori;

2) delle aree nelle zone omogenee di tipo *C* del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per espansione residenziale, inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto precedente;

3) delle aree e degli immobili, nell'ambito delle zone omogenee di tipo *A*, *B*, *C* del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, da espropriare in quanto compresi o da comprendere in strumenti di intervento per la edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

4) delle aree destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici, inserite o meno in strumenti attuativi;

5) delle aree e degli immobili da espropriare in quanto compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale t/o in piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

6) delle opere di urbanizzazione da realizzare e di quelle esistenti e da adeguare nonchè l'indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tale scopo.

Nella individuazione delle aree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantità previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; tale dotazione deve essere assicurata nel P.P.A. ancorchè negli strumenti urbanistici siano complessivamente individuati standards inferiori;

7) degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

e) l'indicazione delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree individuate ai sensi del precedente punto *d*), sia mediante formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, sia direttamente mediante concessione;

f) il bilancio economico-finanziario del P.P.A., elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con la indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonchè con la valutazione delle spese a carico del comune in annualità, e con l'individuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in uscita.

Per l'autorizzazione alla spesa di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione è vincolante la loro previsione nel P.P.A.:

g) l'indicazione dei termini entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo art. 9;

h) l'indicazione dei termini entro cui i proprietari e/o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del precedente punto *e*), nonchè dei termini entro cui il comune intende sia adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti ai sensi del precedente punto *e*), sia procedere direttamente alla esecuzione delle opere di propria competenteza.

In ciascun P.P.A. il comune deve osservare la proporzione stabilita dall'art 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tra aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all'edilizia privata.

Le quantità previste nelle zone omogenee di tipo *C* devono essere distribuite con criteri di omogeneità nell'ambito di ciascun nucleo.

Tale proporzione deve essere obbligatoria anche per quei comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare, ancorchè non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Tutti i comuni obbligati alla formazione del P.P.A. sono tenuti all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, entro il periodo di validità della presente legge.

Art. 6.

Interventi sui tessuti edificati

Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo *A-B-C-D* e miste del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, inseriti nel P.P.A., sono regolati dalle seguenti norme:

nella zona omogenea di tipo *A*, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato all'inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per l'edilizia residenziale pubblica;

nelle zone omogenee di tipo *B-C-D* e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato alla determinazione da parte del comune, nel P.P.A. della cubatura massima edificabile nelle singole zone per il periodo di validità dello stesso P.P.A.

Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazione dello strumento urbanistico) nelle quali la volumetria esistente risulti almeno pari ai due terzi della volumetria realizzabile, riveniente dalle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Per gli interventi di cui al presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengono presentate istanze di concessione, il comune, con deliberazione consiliare, può decidere di procedere all'esproprio delle singole aree ovvero di inserire le stesse nel nuovo P.P.A.

Art. 7.

Criterio per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione

Il dimensionamento del P.P.A. deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio-economica, riferita al momento di formazione del P.P.A.;

b) capacità residuali insediative ancora consentite dagli strumenti urbanistici, nel settore residenziale e produttivo, ivi comprendendo anche quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio urbano esistente;

c) condizioni delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione alla loro congruità rispetto ai carichi di utenza attuali ed indotti da nuovi insediamenti;

d) individuazione, attraverso un processo di definizione della domanda sociale presente e futura, del deficit per ogni settore di intervento;

e) definizione dei fabbisogni da soddisfare attraverso la individuazione delle destinazioni d'uso e delle quantità aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di validità del P.P.A.;

f) risorse pubbliche e private da destinare all'attuazione delle quantità previste dal precedente punto *e*) con l'indicazione delle priorità di intervento.

Art. 8.

Elaborati del programma pluriennale di attuazione

Il P.P.A., con riferimento ai precedenti articoli 5, 6 e 7, si compone dei seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa in ordine ai contenuti di cui ai punti *a*), *b*), *c*) dell'art. 5 ed agli articoli 6 e 7;

2) relazione contenente le indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma dell'art. 5;

3) elaborati scritto-grafici, nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti l'inquadramento del P.P.A. negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al punto *d*) dell'art. 5, nonchè la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi compreso il comparto, o di concessione singola;

4) mappe catastali delle aree e degli immobili compresi nel P.P.A.;

5) relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti *f*), *g*), *h*) dell'art. 5.

Gli elaborati costituiscono parte integrante dell'atto deliberativo consiliare di approvazione del P.P.A..

Art. 9.

Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione

La concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo è riconosciuta su richiesta dell'interessato dal comitato consultivo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modifiche.

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo od alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo, aziendali o di cooperative, conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito della certificazione del comitato consultivo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni, attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero effettuata — indipendentemente dalla vendita del fondo — nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d'uso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonchè di demolizione e consolidamento statico prescritti dal comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamità non sono subordinati al P.P.A.

Art. 10.

Procedimenti di formazione ed approvazione

Il consiglio comunale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'art. 5 ed all'art. 7 della presente legge.

Il documento programmatico preliminare è depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentarne istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento della giunta regionale, alla provincia ed alla eventuale comunità montana.

Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione del documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del comune in sede di formazione del P.P.A.

Trascorso inutilmente tale termine il documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i novanta giorni successivi al termine di cui al precedente quinto comma il comune formula il P.P.A. e lo approva.

La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

Nei trenta giorni successivi alla approvazione, il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla giunta regionale ed altri enti interessati, ed è altresì depositato presso la segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

Art. 11.

Rapporto tra programma pluriennale e strumento urbanistico comunale

I comuni sprovvisti dello strumento urbanistico generale non possono formare il P.P.A.

Qualora un comune abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A. l'approvazione di quest'ultimo è differita di venti giorni da quella dello strumento urbanistico generale.

L'approvazione da parte della giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli strumenti urbanistici generali, in adeguamento al P.P.A., che non comportino modifiche della zonizzazione, è espressa entro centoventi giorni dalla data di ricevimento degli atti; l'approvazione da parte della giunta regionale dei piani particolareggiati del P.P.A. è espressa entro un anno dalla data di ricevimento degli atti.

Art. 12.

Varianti al programma pluriennale di attuazione

Sono ammesse varianti al P.P.A. nei seguenti casi:

a) per varianti agli strumenti urbanistici;

b) per documentato incremento del fabbisogno di aree o di impianti nel settore delle attività produttive;

c) per sopravvenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture;

d) per consentire la realizzazione di interventi per il risanamento e la ristrutturazione dei centri storici, ove vi siano particolari finanziamenti;

e) per necessità di variare il tipo di strumento urbanistico attuativo;

f) per opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

g) per sopravvenute necessità di variare la percentuale già prevista ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tra aree destinate all'edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all'edilizia privata.

Non sono ammesse varianti nell'ultimo anno di validità del P.P.A., ad esclusione di quanto previsto nei precedenti punti *c*), *d*), *f*) e *g*).

La variante al P.P.A. conterrà la documentazione sullo stato di attuazione del P.P.A. stesso di cui al secondo comma e successivi del precedente art. 10.

Art. 13.

Operatività del programma pluriennale di attuazione

Dopo l'approvazione del P.P.A., il sindaco notifica ai proprietari, singoli o consorziati, l'inclusione delle aree e/o degli immobili nel P.P.A., ed indica i termini ai sensi delle lettere *g*) ed *h*) del precedente art. 5 per la presentazione dell'istanza di concessione o dei progetti di iniziativa privata degli strumenti urbanistici attuativi.

Decorso inutilmente il termine per la presentazione della istanza di concessione, si procede alla espropriazione ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Qualora i proprietari, singoli o consorziati, non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata nei tempi stabiliti dal P.P.A., il sindaco dà corso alle procedure previste dal successivo art. 15.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l'inizio dei lavori, ed ove non venga presentata nuova istanza di concessione entro i termini del P.P.A., ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si procede all'espropriazione.

Gli immobili e/o le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del comune, conservano la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati nei seguenti modi:

1) per gli interventi di cui alla lettera *d/6* del precedente art. 5, anche con le procedure previste per le varianti ai P.P.A.;

2) per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o produttiva di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui agli articoli 7, 8 e 9-*b* della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mediante attribuzione con diritto di superficie;

3) per l'uso da parte di terzi, proprietari di altre aree espropriate o da espropriare destinate ad usi pubblici dagli strumenti urbanistici vigenti comprese nel P.P.A., semprechè i proprietari offrano in permuta le aree da espropriare.

I titolari di concessione per la costruzione di case unifamiliari aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare destinate alla loro abitazione, in quanto in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari, ove sopravvenga l'esproprio, ai sensi del presente articolo, conservano il diritto di prelazione nell'assegnazione del diritto di superficie sulle aree entrate a far parte del patrimonio comunale.

Qualora i lavori siano stati solo parzialmente eseguiti entro i termini di validità della concessione, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione per la parte non ultimata.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle aree assoggettate a lottizzazioni.

Non si può procedere all'esproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo, presentato nei termini indicati al punto *h*) del precedente art. 5, non venga approvato dagli organi competenti dodici mesi prima dello scadere del P.P.A.

L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto generale di massima delle opere urbanizzative di cui al punto *d/6* del precedente art. 5 comporta gli effetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'intero procedimento si completa con le modalità di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo di legge.

I comuni dotati dei P.P.A., i consorzi di comuni, le comunità montane, gli altri enti locali, nonchè la Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per la realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel P.P.A.

La Regione recepisce le scelte dei P.P.A. dei comuni e loro consorzi nei propri programmi e bilanci pluriennali, purchè in armonia con gli obiettivi di sviluppo regionale. A tal fine la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua aggregazioni territoriali, promuovendo in esse apposite conferenze di coordinamento.

Art. 14.

Rapporti tra programma pluriennale di attuazione e strumenti urbanistici attuativi

I comuni obbligati alla redazione del P.P.A., dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata su aree non comprese nei P.P.A. medesimi.

Per i piani di recupero si applicano le norme di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati, quand'anche convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nell'ambito del P.P.A. compatibilmente con le scelte programmatiche del comune.

Le zone incluse negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata approvati, autorizzati e convenzionati, non ancora attuati in tutto o in parte, anche a richiesta degli interessati, vanno inclusi con precedenza nei P.P.A., semprechè la loro inclusione risulti compatibile con le scelte programmatiche del comune.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni non obbligati alla formazione del P.P.A., che si dotino dello stesso.

Art. 15.

Comparti e consorzi

Il comparto costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici generali.

Il comune può procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il programma di fabbricazione ovvero in sede di formulazione del P.P.A.

La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto.

L'approvazione da parte della giunta regionale dei predetti strumenti urbanistici attuativi, espressa entro centottanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione.

Decorso il termine su indicato, il comune procede all'esecuzione d'ufficio del comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al comparto.

Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del comune conservando la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dell'art. 13, comma sesto, della presente legge, ovvero a norma dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

Art. 16.

Poteri sostitutivi

Nel caso in cui il comune obbligato non provveda alla formazione ed approvazione del P.P.A. nei termini di cui all'art. 10 della presente legge, il presidente della giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il sindaco a provvedervi fissando all'uopo il termine di sessanta giorni.

In caso di persistente inadempienza del comune, il presidente della giunta regionale nomina, su proposta dell'assessore al ramo, con proprio decreto, un commissario *ad acta* scelto fra i funzionari regionali, perchè provveda secondo i termini e le procedure del precedente art. 10.

Nel caso in cui il sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o aventi titolo, il termine di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 o nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247, l'interessato può, entro trenta giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'amministrazione comunale al presidente della giunta regionale.

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giuridica dell'interessato e può essere presentato anche in pendenza della azione giudiziaria stessa.

Il presidente della giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Decorso quest'ultimo termine, e perdurando l'inerzia del comune, il presidente della giunta regionale nomina, entro i successivi trenta giorni, su proposta dell'assessore al ramo, un commissario *ad acta*, scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso entro sessanta giorni dalla nomina secondo le procedure di legge.

Art. 17.

Verifica del programma pluriennale di attuazione

Annualmente i comuni approvano, con delibera del consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del P.P.A., cui allegano la cartografia indicante gli interventi già realizzati e ne inviano copia alla giunta regionale.

Art. 18.

Norme transitorie e istituzione del pubblico registro urbanistico

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di approvazione del P.P.A. il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9 ed in aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle, semprechè esse non contrastino con il documento programmatico preliminare di cui all'art. 10 della presente legge.

Nel periodo compreso tra la scadenza del P.P.A. e l'approvazione del successivo, il sindaco può rilasciare le concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

Qualora il comune non approvi il P.P.A. entro i termini stabiliti dall'art. 10 della presente legge, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

In attesa della disciplina della legge regionale sulla tutela e uso del suolo, è istituito presso l'assessorato regionale alla urbanistica un registro cronologico degli strumenti urbanistici, dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione contenente i dati relativi all'arrivo degli atti agli uffici della Regione, all'iter degli stessi, alla data di esame ed al parere finale.

Titolo III

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 19.

Oggetto della normativa

I comuni della Puglia, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 20.

Delibera comunale di determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione

Il comune, con delibera consiliare soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione, da adottare contestualmente al documento programmatico di cui al precedente art. 10 e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede:

a) alla determinazione, in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla tabella *A*;

b) alla individuazione, con riferimento alla tabella *B*, del costo-base di urbanizzazione applicabile nel comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ed alla classe di appartenenza di cui al precedente punto *a*) rispettivamente per l'edilizia residenziale e per quella commerciale e direzionale;

c) alla decurtazione, dal costo base, dell'aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella tabella *C*, qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;

d) alla determinazione della gradualità di applicazione del contributo, da applicarsi sul costo base eventualmente ridotto, secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

e) alla individuazione dei coefficienti applicabili nel comune in relazione all'andamento demografico (tabella *D*), alla distanza dal capoluogo di provincia (tabella *E*) ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (tabella *F*);

f) alla individuazione per ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il comune intende adottare, differenziati secondo il tipo dell'intervento edilizio e la sua natura residenziale, ovvero commerciale e direzionale (tabella *G*);

g) alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

1) per le costruzioni residenziali;

2) per le costruzioni commerciali o direzionali;

3) per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (tabella *B/ter*);

4) per gli impianti industriali e artigianali (tabelle *H* ed I).

Art. 21.

Gradualità di applicazione

In sede di prima applicazione della presente legge i comuni hanno facoltà di graduare il contributo per opere di urbanizzazione.

L'abbattimento determinato dal comune, in funzione dello ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, potrà essere gradualmente ridotto, entro la scadenza del primo P.P.A. e comunque non oltre il primo triennio di validità della presente legge, fino a raggiungere il costo base di cui alla tabella *B*, stabilito dallo stesso comune.

L'abbattimento di cui al precedente comma non potrà essere maggiore del 35 % dei costi-base determinati dal comune con riferimento alla tabella *B*.

Il termine per l'adeguamento al costo base di cui alla tabella *B*, per i comuni che nell'ultimo decennio presentino un decremento percentuale della popolazione attiva, è prorogato sino alla scadenza del secondo P.P.A. e comunque non oltre il secondo triennio di validità della presente legge; l'abbattimento di cui al precedente comma in questo caso non potrà essere superiore al 45 %.

Il comune, per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 21 ottobre 1971, n. 865, può stabilire un abbattimento maggiorato del 15 % rispetto a quelli fissati a norma dei precedenti commi.

L'abbattimento di cui ai precedenti commi non si applica alle costruzioni, o parti di costruzioni, che possono classificarsi di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni ed integrazioni.

L'abbattimento di cui ai precedenti commi non potrà, in ogni caso, mai comportare la determinazione di un contributo inferiore all'importo corrispondente al costo base delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai successivi articoli 24 e 35.

Art. 22.

Classificazione dei comuni

La classificazione del comune in funzione degli abitanti è determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

La tabella *A*, allegata alla presente legge, individua le classi dei comuni. I comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica, appartengono alla 5ª classe.

Art. 23.

Determinazione del costo-base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno temporaneo.

I comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo-base di urbanizzazione desumendolo dalla tabella *B/1* per l'edilizia residenziale e dalla tabella *B/2* per l'edilizia commerciale e/o direzionale in relazione all'indice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dallo strumento urbanistico medesimo.

Quando la zona abbia un indice di fabbricabilità territoriale intermedio rispetto a quelli indicati nelle tabelle *B/1* e *B/2* il costo-base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilità territoriale immediatamente inferiori e superiori della tabella.

Nel caso di indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 0,25 mc/mq il costo-base di urbanizzazione è quello determinato dalle tabelle *B/1* e *B/2* per l'anzidetto indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza, per l'edilizia residenziale, commerciale o direzionale all'interno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il costo-base di cui alle tabelle *B*/1 e *B*/2 corrispondenti all'indice di fabbricabilità territoriale di 1 mc/mq; gli stessi applicano, per l'edilizia residenziale, commerciale o direzionale esterna a detto perimetro, il costo base di cui alle tabelle *B*/1 e *B*/2 corrispondenti all'indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq.

Qualora lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilità fondiaria attraverso l'allegata tabella *L*.

La tabella *B*/3 determina i costi-base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonchè per i villaggi turistici.

Le opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ivi compresi gli impianti di depurazione e di incenerimento, e le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Il contributo per le costruzioni residenziali all'interno di complessi per impianti turistici è determinato secondo la tabella *B*/1 e per l'indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq.

Art. 24.
Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo concorre alla determinazione del contributo di cui ai precedenti articoli, sono quelle indicate nella allegata tabella *C*.

La stessa tabella indica la incidenza relativa di ciascuna categoria di opere sugli oneri di urbanizzazione.

Il comune può decurtare il costo base della quota parte relativa alla rete di distribuzione del gas, della energia elettrica e dei telefoni, qualora non se ne preveda la realizzazione.

Il costo base non può essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già eseguite o esistenti nella zona.

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta congruente con le scelte e le priorità indicate dal P.P.A., od alla delibera di approvazione delle tabelle parametriche, il sindaco, sentito l'ufficio tecnico comunale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, invita i richiedenti a presentare il progetto esecutivo accompagnato dal capitolato degli oneri e dalla offerta di congrue garanzie finanziarie.

Unitamente a tale invito il sindaco comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta.

Il sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione, riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

L'autorizzazione non può essere concessa per l'esecuzione di quelle opere che il consiglio comunale, in sede di approvazione del P.P.A. o all'atto della delibera di determinazione delle tabelle parametriche, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del comune medesimo.

Non è ammessa compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nè tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas ed ogni altro servizio pubblico del quale sia già dotata la zona.

Art. 25.
Coefficiente relativo all'andamento demografico dei comuni

Il comune applica al costo-base, determinato ai sensi dei precedenti articoli 21, 23 e 24, i coefficienti stabiliti nell'allegata tabella *D* in funzione del proprio andamento demografico

L'andamento demografico di riferimento è quello del decennio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

Art. 26.
Distanza dal capoluogo

I territori dei comuni i cui centri urbani sono compresi in una fascia della profondità di km 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo, applicano ai costi-base determinati ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore coefficiente indicato nell'allegata tabella *E*.

Art. 27.
Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare

Nelle parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia, i comuni applicano al costo di urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli, i coefficienti indicati nell'allegata tabella *F*.

Le distanze sono misurate sul piano orizzontale tenendo conto di quelle più brevi.

I coefficienti correttivi di cui al precedente primo comma non si applicano nelle zone omogenee di tipo *A* e *B* e nei nuclei per l'edilizia residenziale pubblica.

Art. 28.
Coefficiente relativo al tipo di intervento edilizio ed alle zone omogenee

La tabella *G* determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade l'intervento, il coefficiente di correzione dei costi-base applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio in relazione alle costruzioni residenziali, a quelle commerciali o direzionali, agli impianti turistici e alle attrezzature di soggiorno temporaneo.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella *G* i comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a classificare nell'ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Per i comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica — fermo restando quanto disposto dall'art. 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 — il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella *G*, alla zona omogenea *B* ed il territorio fuori di detto perimetro è equiparato alla zona omogenea *C*.

Ai fini dell'applicazione della tabella *G*:

per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;

per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreché queste non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile; verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione;

per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica si intendono gli interventi definiti dall'art. 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 29.
Determinazione complessiva del contributo per le costruzioni residenziali, commerciali o direzionali e per gli impianti turistici

Il contributo da corrispondere in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è, per le costruzioni a carattere residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici ed attrezzature di soggiorno temporanee, pari al costo base delle predette opere determinato dalle tabelle *A*, *B*, *C*, eventualmente graduato, in prima applicazione ai sensi dell'articolo 21 e moltiplicato successivamente per i coefficienti stabiliti nelle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i comuni possono fare riferimento all'allegato modello *M*.

Art. 30.

Insediamenti industriali ed artigianali

Per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed artigianali, il comune assume il costo-base di urbanizzazione stabilito nella tabella *H* e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al piano.

Quando si tratti di costruzioni atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari sospesi e similari la superficie utile da calcolare al fine dell'applicazione della tabella *H* è pari alla superficie occupata dalla proiezione della costruzione stessa.

Il costo-base di urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella *H* viene successivamente moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella *D* e per quelli della tabella *I* relativa al tipo di intervento ed al tipo di attività produttiva.

Nelle zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da consorzi e da altri enti pubblici, qualora gli enti gestori attraverso apposita convenzione con i comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione.

Il comune può applicare un abbattimento secondo quanto stabilito nel precedente art. 19.

Art. 31.

Costruzioni a destinazione mista

Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari aventi alcune una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione d'uso.

Quando nell'ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio inerenti all'attività industriale, si applica il contributo previsto nella tabella *B*/2 con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d'uso.

Art. 32.

Modificazioni della destinazione d'uso

Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti destinati alla residenza di cui all'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè di quelle zone agricole previste nell'art. 9 della medesima legge, così come precisato nell'art. 9 della presente legge venga comunque modificata nei 10 (dieci) anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione.

In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d'uso, che non siano quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tra le due specie non è ammessa compensazione.

Art. 33.

Criteri per la determinazione del contributo di urbanizzazione

Il contributo di urbanizzazione di cui all'art. 19 della presente legge è determinato in relazione alla superficie totale (St), somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 50% della superficie destinata alle pertinenze (Sp).

La superficie utile abitabile (Sua) è costituita dalla superficie dei pavimenti misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, aumentata della superficie netta delle verande chiuse.

La superficie delle pertinenze è costituita da:

a) vano scala, androni, porticati, non di uso pubblico;

b) balconi e terrazzi;

c) cantinole, ripostigli, depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di sottotetto;

d) lavatoi comuni, stenditoi comuni se chiusi,

sono escluse dal computo le seguenti superfici:

a1) locali di sgombero rifiuti, cabine idriche, centrali termiche, sala macchina per ascensori ed i relativi disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle vigenti norme di legge e regolamento;

b1) locali aperti di uso pubblico quali porticati, patii e pensiline.

Per le costruzioni commerciali e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono calcolati a metro quadro (mq) di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea.

I comuni, nella determinazione dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno riferimento alla natura geomorfologica del suolo. A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nell'allegata tabella *N*.

Art. 34.

Revisione dei costi e delle tabelle

La misura del contributo per le urbanizzazioni è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi.

Compete alla giunta regionale, con propria deliberazione, determinare diversamente le percentuali di aumento o di diminuzione della misura del contributo di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai comuni.

Al fine di porre la Regione in condizione di procedere alla determinazione dei costi di urbanizzazione su base reale, i comuni rileveranno sistematicamente i costi sostenuti per le urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i comuni limitrofi, e comunicheranno annualmente i dati all'assessorato ai lavori pubblici.

I comuni devono procedere a nuova determinazione della incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento.

Art. 35.

Norme finali e transitorie

Le disposizioni di cui al titolo III della presente legge vanno applicate anche ai comuni non obbligati alla formazione del P.P.A.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 20 della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare, i comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di cui alle tabelle *B* del precedente art. 23 integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art. 21.

Gli oneri di urbanizzazione deliberati dai comuni in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano alla deliberazione di cui al precedente art. 20 e comunque non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La convenzione di cui all'art. 28 della legge del 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e deve prevedere, oltre ai contenuti minimi necessari previsti da detti articoli, anche:

1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie indicate nella tabella *C* della presente legge, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui alla citata tabella *C*, nella misura richiesta dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2) la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale monetizzazione delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

3) l'obbligo dei proprietari di contribuire, in misura non inferiore a quanto fissato dalle tabelle parametriche comunali alle spese di urbanizzazione secondaria, salvo la realizzazione diretta delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

4) al momento del rilascio della concessione edilizia per le trasformazioni di aree già lottizzate, va scomputato dal contributo di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'importo già corrisposto dal lottizzante, per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in sede di stipula della convenzione lottizzativa.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, è consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui all'articolo 47 della presente legge.

Titolo IV
CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 36.
Oggetto della normativa

Il contributo afferente il costo di costruzione, ai sensi degli articoli 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei comuni della Puglia viene stabilito in applicazione della tabella *O* allegata alla presente legge.

Titolo V
CONVENZIONE TIPO E ATTO D'OBBLIGO TIPO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 37.
Oggetto della normativa

I comuni della Puglia, ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa, di cui agli articoli 7, 8 e 9-*b* della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo alle seguenti convenzioni tipo e relativi criteri:

(*Omissis*).

Art. 38.
Atto unilaterale d'obbligo

L'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, conserva gli stessi contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.

Art. 39.
Trascrizione delle convenzioni e dell'atto d'obbligo

Le convenzioni o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario. Copia degli stessi è inoltre depositata per il periodo di validità presso la segreteria comunale.

Art. 40.
Aggiornamento delle convenzioni tipo e dell'atto unilaterale d'obbligo

Le convenzioni tipo e l'atto unilaterale d'obbligo sono aggiornate almeno ogni cinque anni con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 41.
Formazione dell'utenza

Il concessionario e suoi aventi causa, a titolo personale o a titolo di imprenditore privato individuale o collettivo, ovvero se società cooperativa di produzione e lavoro, potranno alienare la proprietà degli alloggi o darli in locazione, ove non ostino contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di abitazione, agli I.A.C.P., ovvero ad altri enti pubblici a condizione che questi espressamente si impegnino, all'occasione a procedere ad assegnazioni in conformità alle vigenti disposizioni in materia, previste da leggi statali e regionali. Gli I.A.C.P. hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente pubblico o privato.

Art. 42.

Criteri per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il regime della convenzione di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applica solo nel caso di tipologie edilizie plurifamiliari, nonchè unifamiliari a schiera.

Non sono convenzionabili gli edifici che sorgono all'interno del demanio marittimo o in una fascia di 300 metri determinata a partire dal limite del demanio stesso o dalla linea media di battigia, con esclusione di quelli che ricadono nelle zone omogenee di tipo *A* e *B* di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Il comune può proporre progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie convenzionate, in relazione a specifiche situazioni socio-economiche ed ambientali.

Il convenzionato che adotti tali proposte corrisponde al comune una quota delle spese effettivamente sostenute, stabilita dal consiglio comunale.

Il convenzionato che per gli impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti di energia solare potrà ottenere dal comune l'aumento del costo di costruzione, di cui al punto *b*) della convenzione tipo, nella misura del 5% del costo stesso. La richiesta di convenzione può essere presa in esame dall'amministrazione comunale soltanto se presentata contestualmente alla richiesta di concessione o successivamente alla stessa purchè i lavori non siano ancora iniziati.

Titolo VI

Art. 43.
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le norme della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, le norme delle leggi statali 28 gennaio 1977, n. 10 e 5 agosto 1978, n. 457, nonchè le altre disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.

Il presidente della giunta regionale, con apposito decreto, può delegare le proprie competenze, stabilite dalla presente legge, all'assessore al ramo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 febbraio 1979

QUARTA

(*Omissis*).

(3761)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 8.
Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1979. Bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 16 marzo 1979*)

(*Omissis*).

(3314)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791430)